



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/2 DEL 8.05.2018

Oggetto: **Direttive per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.**

L'Assessore dell'Industria ricorda che, nel corso della legislatura, sono state presentate diverse iniziative di tipo scientifico, turistico, ma anche produttivo destinate al riutilizzo del patrimonio minerario regionale.

Cita l'Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il progetto ARIA da attuarsi con la partecipata Carbosulcis SpA all'interno dell'area mineraria di Seruci; come pure l'Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna, Università degli Studi di Sassari, INFN e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per la realizzazione di una infrastruttura a basso rumore sismico ed antropico dedicata al Progetto SAR-GRAV in collaborazione con la partecipata in house IGEA SpA nella struttura di Sos Enattos a Lula.

L'Assessore comunica inoltre che sono pervenute anche proposte da operatori privati intenzionati a sfruttare le infrastrutture minerarie in considerazione delle loro particolari caratteristiche di isolamento, con particolare riferimento alla miniera di San Giovanni in località Bindua, frazione di Iglesias, attualmente gestita da IGEA SpA.

L'Assessore ricorda inoltre le numerose iniziative di recupero, riconversione e di valorizzazione ai fini culturali e turistici, avviate dalla Regione Sardegna anche attraverso incentivi statali, che hanno portato alla valorizzazione museale delle aree minerarie dismesse inserite quindi in percorsi turistici.

Le varie iniziative illustrate hanno tutte come presupposto l'utilizzo dei siti minerari quali infrastrutture per l'insediamento di attività non minerarie, nello specifico di sviluppo turistico, di ricerca scientifica ovvero di sviluppo industriale come pure di vere e proprie attività o servizi produttivi orientati al mercato.

L'Assessore ricorda che, con la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 articolo 20, commi 7 e 9, si è inteso prevedere l'autorizzazione per il riutilizzo del patrimonio minerario diverso dalla coltivazione del giacimento.

In particolare la legge ha come fine la promozione e l'agevolazione del riutilizzo del patrimonio minerario dismesso per fini produttivi diversi da quelli minerari con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.



Nello specifico viene previsto che “il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento di attività diverse da quelle minerarie, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale, previo parere dell'ente locale territorialmente competente, da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, e la loro conduzione è soggetta alla specifica normativa in materia di miniere”.

Inoltre la legge introduce il rilascio di una “concessione” per la gestione dei siti minerari e delle relative pertinenze minerarie per finalità produttive diverse da quelle minerarie da parte di “altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e che dimostrino di possedere le capacità tecniche e finanziarie per assicurarne la loro conduzione”. Tale concessione deve comunque “fare salva la competenza del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e dei comuni interessati ai quali la Regione riserva assoluta priorità”.

La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della succitata legge, avrebbe dovuto fissare con deliberazione i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale legata al riutilizzo dei siti minerali dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento di attività diverse da quelle minerarie.

L'Assessore riferisce che la norma ha presentato sin dalla sua pubblicazione problemi applicativi ed interpretativi stante in particolare la confusione ingenerata dalla previsione al comma 8, art. 20, di una “autorizzazione regionale” e di una “conduzione” delle attività diverse da quelle minerarie che viene ad essere assoggettata invece alla normativa del settore. Inoltre, al successivo comma 9, si parla di “concessione” dei siti minerari e delle relative pertinenze per finalità diverse, termine che presupporrebbero la vigenza di una concessione mineraria, laddove invece sembrerebbe che il comma in questione si riferisca a siti nei quali sia stata dichiarata cessata la concessione e nei quali le attività produttive sono diverse da quelle minerarie.

In tal senso, l'Assessore ritiene utile una revisione dell'art. 20, commi 7-8-9 della L.R. n. 5/2015 per renderla più coerente al quadro normativo vigente e semplificarla tenendo conto della natura “non mineraria” delle iniziative che andrebbero ad insediarsi nei siti.

L'obiettivo è quello di presentare una proposta all'interno della proposta di “Legge di Semplificazione 2018” che è in via di elaborazione e che si conta di portare all'attenzione della Giunta entro il prossimo luglio.

Nelle more della revisione del procedimento di autorizzazione regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5/2015, si ritiene comunque urgente ed opportuno porre in essere un'adeguata



regolamentazione del procedimento autorizzativo che, nel rispetto degli obiettivi di semplificazione amministrativa fissati da questa Giunta, stabilisca criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per gli interventi di valorizzazione ed attività connesse, diversi dalla coltivazione del giacimento, relativi a:

- miniere dismesse;
- cantieri minerari dismessi;
- cantieri minerari attivi.

Vengono pertanto proposte le Direttive che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Queste, oltre a fissare criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale, stabiliscono il procedimento amministrativo.

In particolare viene chiarito che gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 20, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, da acquisire nell'ambito del procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi, come stabilito dall'art. 18.1, delle Direttive in materia di SUAPE.

L'autorizzazione viene accordata dall'Autorità competente in materia di attività estrattive, ed è preliminare e vincolante al rilascio delle altre autorizzazioni, assenti, nulla osta necessari per legge e dipendenti dalla tipologia di intervento proposto.

L'Assessore ritiene inoltre opportuno evidenziare che, sempre nelle more della revisione del procedimento di autorizzazione regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5/2015, l'istanza di autorizzazione è sempre presentata al SUAPE, anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto escluso ai sensi dell'art. 40, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 24 del 2016.

In particolare, l'autorizzazione regionale è inclusa e sostituita, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016, dal provvedimento unico rilasciato nell'ambito del procedimento unico SUAPE ad esito della conferenza di servizi, nella quale l'Autorità regionale competente si esprime nel merito del rilascio dell'autorizzazione stessa.

Nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 24 del 2016 sono acquisiti, inoltre:

- a) il parere del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;



- b) il parere consultivo dei Comuni territorialmente competenti, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Viene inoltre prevista una disciplina transitoria per soggetti titolari degli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario già in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti Direttive, i quali avranno 180 giorni di tempo per presentare apposita istanza.

Nelle more di tale regolarizzazione, gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario già in essere non sono sospesi e possono svolgersi regolarmente subordinatamente al possesso delle altre autorizzazioni, nulla osta e certificazioni previsti dalla normativa di settore specifica relativa all'attività svolta e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igienico-sanitaria.

Sono fatte comunque salve le attività di riutilizzo del patrimonio minerario, diverse dalla coltivazione del giacimento, autorizzate e già in essere prima dell'entrata in vigore della L.R. 5 del 9 marzo 2015.

L'Assessore dell'Industria prosegue nell'illustrazione evidenziando come, una volta approvate ed entrate in vigore, le direttive consentiranno una più efficace gestione del procedimento autorizzativo che viene ad essere ricondotto nell'ambito del SUAPE.

Al contempo, l'Assessore dell'Industria ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda le società partecipate Carbosulcis SpA ed IGEA SpA, la messa a disposizione degli asset infrastrutturali gestiti tanto in sottosuolo quanto in superficie, ed il loro riutilizzo a fini produttivi e/o commerciali potranno essere attribuiti ad operatori economici privati selezionati esclusivamente con procedura di evidenza pubblica.

Nel caso della società IGEA SpA, ai sensi dell'art. 16 commi 3 e 3 bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la quota di fatturato generata da tali attività non potrà eccedere il 15% del proprio fatturato ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società IGEA SpA nel sottoporre al controllo analogo la procedura di evidenza pubblica di cui sopra è tenuta a certificare il rispetto dei limiti e le condizioni succitate.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta di:

- approvare le "Direttive per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della L. R. 9 marzo 2015, n. 5";



- pubblicare le suddette direttive sul BURAS, dalla cui data entreranno in vigore;
- indicare quale Autorità regionale competente ad accordare l'autorizzazione regionale al riutilizzo del patrimonio minerario la struttura dirigenziale dell'Amministrazione regionale competente in materia di rilascio di concessioni minerarie, permessi di ricerca e coltivazione, nonché di rilascio di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cava e funzioni ispettive e di polizia mineraria;
- prescrivere che la messa a disposizione degli asset infrastrutturali gestiti dalle società partecipate Carbosulcis SpA ed IGEA SpA, tanto in sottosuolo quanto in superficie, ed il loro riutilizzo a fini produttivi e/o commerciali potranno essere attribuiti ad operatori economici privati selezionati esclusivamente con procedura di evidenza pubblica;
- stabilire che, nel caso della società in house IGEA SpA, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, commi 3 e 3 bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la quota di fatturato generata da tali attività non potrà eccedere il 15% del proprio fatturato ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- prescrivere che la società in house IGEA SpA è tenuta a certificare il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto precedente.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dall'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Industria

DELIBERA

- di approvare le "Direttive per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della L. R. 9 marzo 2015, n. 5";
- di pubblicare le suddette direttive sul BURAS, dalla cui data entreranno in vigore;
- di indicare quale Autorità regionale competente ad accordare l'autorizzazione regionale al riutilizzo del patrimonio minerario la struttura dirigenziale dell'Amministrazione regionale competente in materia di rilascio di concessioni minerarie, permessi di ricerca e coltivazione, nonché di rilascio di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cava e funzioni ispettive e di polizia mineraria;



- di prescrivere che la messa a disposizione degli asset infrastrutturali gestiti dalle società partecipate Carbosulcis SpA ed IGEA SpA, tanto in sottosuolo quanto in superficie, ed il loro riutilizzo a fini produttivi e/o commerciali potranno essere attribuiti ad operatori economici privati selezionati esclusivamente con procedura di evidenza pubblica;
- di stabilire che, nel caso della società in house IGEA SpA, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, commi 3 e 3 bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la quota di fatturato generata da tali attività non potrà eccedere il 15% del proprio fatturato ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- di prescrivere che la società in house IGEA SpA è tenuta a certificare il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru